



REG DIR 00

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI

Redatto ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008, art. 18 e successiva legge di conversione nonché dell'art. 3bis, co. 6, del D.L. 13.08.2011, n. 138 e successiva legge di conversione.

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008
Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004
Conforme al modello organizzativo ex D.Lgs 231/01

INDICE

Premessa	3
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Incarichi professionali (definizioni)	3
Art. 3 – Incarichi professionali (termini e modalità dell’incarico e requisiti professionista)	3
Art. 4 - Procedura di conferimento dell’incarico	4
Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi senza procedura comparativa	5
Art. 6 - Contratto di incarico	5
Art. 7 - Verifica della corretta esecuzione del contratto	6
Art. 8 – Incarichi a pubblici dipendenti	6
Art. 9 – incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi	6
Art. 10 – Esclusioni	6
Art. 11 – Società controllate	7
Art. 12 – Accesso ai documenti	7
Art. 13 – Norme finali e di rinvio	7
Art. 14 – Entrata in vigore	7

**Approvato dal C.d.A. con
deliberazione del 18.12.14**

Il Direttore Generale
Andrea Razzini
(F.TO)

Premessa

Il presente Regolamento è soggetto alla seguente normativa:

D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Art- 3-bis, co. 6

Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del [decreto-legge n. 112 del 2008](#).

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi esterni da parte di Veritas S.p.A. e delle altre Società del Gruppo.

Per il conferimento di incarichi interni – nell'ambito di Veritas S.p.A. e delle altre Società del Gruppo – si rinvia al vigente Regolamento in materia di Reclutamento del Personale e all'Ordinamento appalti lavori e servizi ingegneria.

Art. 2 – Incarichi professionali (definizioni)

Gli incarichi professionali possono suddividersi in:

1. Incarichi di studio: consistenti in un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse di Veritas S.p.A. e/o delle altre Società del Gruppo, che si sostanziano nella predisposizione e consegna di una relazione scritta finale nella quale dovranno essere evidenziati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché l'elaborazione di schemi di atti o comunque di tutta la documentazione di supporto;
2. Incarichi di ricerca: incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte di Veritas S.p.A. e/o delle altre Società del Gruppo;
3. Incarichi di consulenza: riguardanti la richiesta di pareri, valutazioni ed espressione di giudizi in materie specifiche ovvero l'implementazione di procedure particolari per start up di attività o per gestione di nuovi servizi;
4. Incarichi previsti dal Codice Appalti di cui all'allegato IIA e per i quali si applica la disciplina del D.Lgs 163/2006;
5. Incarichi previsti dal Codice Appalti di cui all'allegato IIB e per i quali si applica l'art. 20 del D.Lgs 163/2006 nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le società del gruppo Veritas, ovvero controllate da essa, debbono adottare le stesse modalità previste dal presente regolamento – sia da quando esso vige per la capogruppo – sia successivamente con una specifica adozione presso i propri organi.

In tutti i casi, per affidare incarichi professionali, le società del gruppo Veritas e Veritas medesima, nell'ambito delle soglie economiche già disposte dalla legge e nell'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, per quanto occorre o sia possibile, affidano incarichi professionali chiedendo più preventivi per prestazioni analoghe a soggetti in possesso di requisiti omogenei;

Quanto sopra in tema di affidamenti di incarichi professionali, deve essere comunque preceduto dalla verifica dell'esistenza di professionalità interna al gruppo e alla capogruppo in tema per ottenere le prestazioni professionali richieste. Tale ricerca deve provatamente avvenire attraverso i portali aziendali e una verifica attraverso i dirigenti o preposti, con le modalità previste dall'art. 4.

Art. 3 – Incarichi professionali (termini e modalità dell'incarico e requisiti professionista)

Veritas S.p.A., e/o le altre Società del Gruppo, possono conferire incarichi professionali, anche con affidamento diretto nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, per motivi straordinari ed

esigenze temporanee cui non può far fronte con personale in servizio o per l'inesistenza, nell'ambito della propria organizzazione, delle figure idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero per necessità di supporto specialistico all'attività ordinaria degli uffici.

Gli incarichi professionali possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione previa valutazione di:

- ☐ possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio dell'attività;
- ☐ valutazione in merito ai rapporti con eventuali parti correlate;
- ☐ iscrizione all'albo professionale, se previsto;
- ☐ eventuali specializzazioni richieste;
- ☐ adeguata professionalità maturata in ambito analogo a quello oggetto di affidamento;
- ☐ pubblicazioni e/o precedenti esperienze professionali (di carattere sia autonomo che dipendente) con Enti e/o Società pubbliche;
- ☐ incarichi pregressi svolti presso Veritas S.p.A. e/o le altre Società del Gruppo e conclusisi con soddisfazione dell'Azienda interessata;

Il professionista, cui viene conferito l'incarico, deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ cittadinanza europea salvo specifiche eccezioni motivate dal possesso di requisiti o conoscenze tecnico scientifiche indispensabili all'incarico previsto;
- ☐ godimento dei diritti civili e politici;
- ☐ non aver riportato condanne penali (gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. – c.d. sentenze di patteggiamento nonché dei decreti penali irrevocabili di condanna – saranno equiparati a quelli delle citate sentenze) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. Saranno tenuti in considerazione, ai fini della prova del requisito, eventuali provvedimenti di riabilitazione ovvero istanze per l'ottenimento della declaratoria di estinzione dei reati, nei casi in cui tale istanza sia ammissibile.

Gli incarichi professionali non possono avere durata indefinita e possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo laddove previsto *ab origine* nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

Art. 4 - Procedura di conferimento dell'incarico

Gli incarichi professionali, che avranno natura di contratti di lavoro autonomo, vengono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente richiedente l'affidamento dell'incarico cui compete verificare – col supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo - l'assenza, nell'ambito della struttura organizzativa di Veritas S.p.A. e/o delle altre Società del Gruppo, delle figure idonee allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di *curricula* professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.

Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet di Veritas S.p.A. (e/o delle altre Società del Gruppo nel caso la consulenza riguardi una delle Società controllate) per almeno quindici giorni consecutivi; **per incarichi di valore superiore a 40.000 euro, l'avviso di selezione deve essere divulgato per estratto;**
- b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi essenziali dell'incarico da conferire.

L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;

- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum* professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
- f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale i soggetti interessati debbono dichiarare la loro eventuale condizione di pubblico dipendente per i necessari adempimenti ex D.Lgs 165/2001, art. 53, commi da 9 a 11.

Il Direttore competente all'affidamento dell'incarico, unitamente al Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo e ad eventuali collaboratori di quest'ultima Direzione, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi senza procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, il Direttore competente all'affidamento dell'incarico può proporre al Direttore Generale di conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono trovare adeguata motivazione e giustificazione del provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, **non imputabile a VERITAS S.p.A.** e/o alle altre Società del Gruppo, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 23;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, tecnica, legale o didattico - educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera, alla sua esperienza o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 6 - Contratto di incarico

Il Direttore Energia ed Approvvigionamenti di Gruppo (previo nulla osta del Direttore Generale) stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo che, laddove richiesto, dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 276/2003 e del D.M. 21.07.2004. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- ☐ generalità del contraente;
- ☐ l'oggetto della prestazione professionale e motivazione relativa alla scelta;
- ☐ le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- ☐ il luogo in cui viene svolta la prestazione o di durata dell'incarico;
- ☐ il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- ☐ l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- ☐ nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra la società e il professionista prescelto.

Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, tenendo anche conto dell'eventuale utilizzo, da parte del collaboratore, di mezzi e strumenti propri e valutando altresì le eventuali tariffe di riferimento ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli EE.LL. soci per prestazioni analoghe e/ o comunque privilegiando la massima economicità.

Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento per maggiori danni.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto. La normativa applicabile è quella di cui all'art. 2222 c.c. e ss.

Art. 7 - Verifica della corretta esecuzione del contratto

Il Direttore competente all'affidamento dell'incarico o comunque il Direttore del Settore nel cui interesse viene chiesta la prestazione dedotta in contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti laddove possibile.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto contrattualmente, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto e di eventuale risarcimento del danno.

Art. 8 – Incarichi a pubblici dipendenti

Nel caso il soggetto affidatario dell'incarico sia un pubblico dipendente (così come da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. f) del presente Regolamento, lo stesso deve presentare a Veritas S.p.A. e alle altre Società del Gruppo, l'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Tale autorizzazione dovrà essere consegnata, a cura della Direzione Generale, per il tramite della Direzione Energia ed Approvvigionamenti di Gruppo, alla Direzione Amministrazione e Finanza Pianificazione e Controllo – Ufficio Contabilità Fornitori, affinché, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso al soggetto affidatario, l'ufficio stesso comunichi all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai sensi del D. Lgs 165/2001, art. 53, co. 11.

Non saranno considerati soggetti alle prescrizioni dell'art. 53, co. 11 del D. Lgs 165/2001 citato, gli incarichi comunque conferiti da Pubbliche Amministrazioni direttamente ai propri dipendenti, come nel caso si renda necessario adempiere ad obblighi di legge (es. Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 7 della L. 300/70).

Art. 9 – incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi

In sede di verifica dei requisiti ai fini del conferimento dell'incarico, il Direttore Energia ed Approvvigionamenti di Gruppo, unitamente al Responsabile dei Piani Anticorruzione, verifica che i soggetti partecipanti alle procedure comparative di cui all'art. 4 del presente Regolamento (ovvero al soggetto cui conferire l'incarico in via diretta) non siano assoggettati alle clausole di preclusione in materia di inconferibilità degli incarichi ai sensi delle norme contenute nel Capo II, III e IV del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39. In caso di esito positivo della verifica, il Responsabile dei Piani Anticorruzione contesta al soggetto interessato l'esistenza ovvero l'insorgere di una delle situazioni di inconferibilità, comunicando contestualmente allo stesso l'esclusione dal potenziale incarico.

Nel caso in cui venga invece individuata una delle cause di incompatibilità di cui alle norme previste dal Capo V e VI del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, il Responsabile dei Piani Anticorruzione, ne dà notizia al soggetto interessato, al fine da permettere allo stesso la scelta tra uno dei due incarichi e quindi il venir meno della situazione di incompatibilità. Nel caso tale scelta non venga effettuata entro otto giorni dalla comunicazione di cui sopra, il soggetto ricadente nella situazione di incompatibilità verrà escluso.

Art. 10 – Esclusioni

Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui agli artt. 2-7 gli incarichi professionali conferibili da Veritas S.p.A (e/o dalle altre Società del Gruppo) a mezzo negoziazione diretta, e previa verifica dei necessari requisiti generali e speciali, quali ad esempio:

- ☐ incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società (ovvero per le relative pratiche di domiciliazione) e gli incarichi notarili in ragione del carattere altamente fiduciario che la scelta del professionista comporta;
- ☐ incarichi professionali da conferire in caso di selezione pubblica andata deserta o infruttuosa di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a) del presente Regolamento;
- ☐ prestazioni professionali relative a servizi di ingegneria o architettura disciplinati dal D.Lgs 163/2006, il cui conferimento va coordinato con le norme contenute nel "Regolamento, procedura acquisti e procedura spese in economia";
- ☐ incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori ex lege, qualora non vi siano uffici o strutture interne a ciò deputati;
- ☐ gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità nonché quelli rientranti nelle fattispecie previste dal Titolo VII capi I e II del D. Lgs 276/2003 (c.d. prestazioni occasionali e prestazioni accessorie).

Art. 11 – Società controllate

Il presente Regolamento si applica anche alle Società soggette a direzione e controllo di Veritas S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 C.C. In tal caso competente al conferimento dell'incarico, ed alla firma del relativo contratto, sarà il legale rappresentante della Società controllata ovvero il soggetto delegato ad esercitare i relativi poteri in materia. L'efficacia del Regolamento alle Società controllate è subordinata all'avvenuta presa d'atto dei rispettivi Organi Amministrativi.

Art. 12 – Accesso ai documenti

L'accesso agli atti è disciplinato dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Norme finali e di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. e sarà pubblicato sul portale aziendale nonché sul sito internet www.gruppoveritas.it al link "Trasparenza".